




CITTA' DI TORINO

ORDINANZA

AOO 073

Prot. n.



Ordinanza n.

3346

IL SINDACO

- rilevato** che su tutto il territorio cittadino è ormai divenuto corollario abituale di eventi di notevole richiamo (quali, a titolo meramente esemplificativo ancorché non esaustivo, feste, fiere, concerti e/o manifestazioni musicali o di altro genere) l'abbandono sul sedime stradale, ad opera degli avventori, di **bottiglie di vetro e** lattine vuote, per lo più frantumate in cocci e pezzi di metallo; dal che, ne deriva un grave turbamento al libero utilizzo degli spazi pubblici o alla loro fruizione, rendendo altresì difficoltoso o pericoloso l'accesso agli stessi da parte della popolazione;
- rilevato inoltre** che tale fenomeno trae origine dalla libera disponibilità di bottiglie di vetro e lattine commercializzate per asporto, sia in forma fissa sia in forma ambulante, presso gli esercizi pubblici e gli esercizi commerciali ubicati presso i luoghi di svolgimento degli eventi, altresì ove le stesse siano dispensate mediante distributori automatici,
- considerato** che la predetta situazione, la quale ha assunto proporzioni non altrimenti controllabili, è riconducibile all'ingente afflusso di persone nelle aree presso le quali si svolgono gli eventi di cui trattasi e che agli ordinari e suddetti canali di somministrazione si assommano i venditori ambulanti;
- considerato** che le predette condotte rappresentano condizionamenti per la qualità della vita degli abitanti e determinano un'evidente pericolo per l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione, nonché la conseguente lesione del bene pubblico costituito dalla sicurezza urbana, quest'ultima da intendersi quale tutela del rispetto delle norme che regolano la vita civile;
- ritenuto** pertanto necessario, ai fini della tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana nonché allo scopo di rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di polizia, vietare su tutto il territorio cittadino la somministrazione e la vendita per asporto - sia in forma fissa sia ambulante - di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine chiuse, anche ove dispensate da distributori automatici; nonché il consumo, la detenzione in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, oltre all'abbandono di bottiglie e lattine vuote al di fuori dei contenitori dei rifiuti, consentendo esclusivamente la commercializzazione di bevande previa loro miscita in bicchieri di plastica leggera o carta;
- visto** l'articolo 54 - commi 1, lett. c) - 4 e 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito - con modificazioni - nella Legge 24 luglio 2008, n. 125;

visto il Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;

vista la preventiva comunicazione al Sig. Prefetto di Torino;

ORDINA

1. Nelle aree della città interessate da feste, fiere, concerti e/o manifestazioni musicali o di altro genere, a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza SONO VIETATI nel seguente arco temporale: dalle sei ore precedenti l'inizio dell'evento sino alle 3 ore successive al termine dello stesso:
 - a) la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio ambulante, di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, anche ove erogate da distributori automatici: i gestori di distributori automatici devono provvedere ad ogni misura ed adempimento necessario per impedire l'erogazione;
 - b) il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine;
 - c) la detenzione in luogo pubblico di bottiglie o lattine, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori, da parte dei partecipanti a feste, fiere, concerti e/o manifestazioni musicali o di altro genere;
2. La somministrazione di bevande da parte degli esercizi autorizzati è consentita esclusivamente previa mescita in bicchieri di plastica leggera o carta.
3. In deroga alla lettera a) del punto 1), gli esercizi pubblici, anche durante lo svolgimento degli eventi di cui alla presente ordinanza, potranno continuare a somministrare secondo le modalità consuete ma solo per il consumo all'interno dei locali e nelle loro pertinenze appositamente attrezzate.

AVVERTE

4. Impregiudicata ogni altra sanzione, l'inottemperanza della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis/co. 1-1 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. Qualora l'infrazione sia commessa da titolari di autorizzazione per l'attività di somministrazione o di vendita si procederà all'adozione del provvedimento di sospensione NON INFERIORE A GIORNI 3 (TRE);
6. che l'inottemperanza al provvedimento di sospensione di cui al punto 4 può comportare la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'attività nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizi, esercizi commerciali.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Torino, secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

INFORMA

1. che contro il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione-;
2. che il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi e termini di legge ed affisso all'Albo Pretorio del Comune.

Torino,

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
UFF. ALBO PRETORIO
Pervenuto il 10 LUG. 2010 h. 08,15
Il Messo 1049/2

IL SINDACO
Sergio Chiamparino